



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.7.2020;

letto il piano del consumatore depositato il 21 febbraio 2020, proposto da QUIESCENTE Andrea nato a Palermo il 17 luglio 1973, C.F. QSCNDR73L17G273D;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con funzioni di OCC, dott. Castrenze Guzzetta, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

vista l'integrazione alla Relazione particolareggiata depositata dal dott. Guzzetta n.q. - su sollecitazione dell'Ufficio – in data 6 aprile 2020;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui - al fine di valutare la *meritevolezza* del ricorrente – non ritiene possibile affermare che quest'ultimo abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di riuscire a farvi fronte o facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali;

considerato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria, alla data di deposito della stessa, pari a complessivi € 135.410,53 di cui € 838,16 per spese legali dell'atto di pignoramento; € 86.059,00 nei confronti di BNL S.p.a., in virtù di contratto di mutuo ipotecario stipulato con Banca UCB S.p.a. in data 17.4.2007, per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale nella quale il proponente risiede con la moglie – Spica Calogera – coobbligata al 50% con il coniuge nei confronti del predetto Istituto di credito e con i due figli; € 14.703,37 nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.a.



creditore con privilegio speciale mobiliare; € 11.550,00 nei confronti di IFIS NPL (Santander) creditore chirografario; € 22.260,00 nei confronti della Banca di Sassari, creditore chirografario, in virtù di cessione del quinto;

rilevato che alla suddetta esposizione debitoria deve poi aggiungersi quella derivante dalle spese in prededuzione maturate nella presente procedura e relative ai compensi dei professionisti incaricati, Gestore della Crisi e Legale della procedura, nella seguente misura:

Compenso OCC: € 2.750,00.

Compenso avv. Angela Blando: € 1.586,00.

Totale debiti in prededuzione: € 4.336,00, importo comprensivo di oneri IVA e CP se dovuti come per legge;

considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili con pagamenti rateali, a partire da settembre 2020, secondo le seguenti modalità:

compenso OCC: n. 9,32 rate da € 294,91 da settembre 2020 a maggio 2021;

compenso legale della procedura: n. 9,32 rate da € 170,09 da settembre 2020 a maggio 2021;

il 28% delle somme dovute a titolo di spese dell'atto di pignoramento pari ad € 234,68;

il 28% della somma dovuta al creditore ipotecario BNL S.p.a., pari ad € 24.096,52; tenuto conto che la sua percentuale di soddisfazione complessiva, in ragione di quanto offerto nella proposta di piano del consumatore del coniuge del Quiescente - Spica Calogera - sarà del 56%;

il 10% della somma dovuta al creditore con privilegio speciale mobiliare Riscossione Sicilia S.p.a., pari ad € 1.470,34;

il 10% della somma dovuta al creditore chirografario IFIS NPL (Santander), pari ad € 1.155,00;

il 10% della somma dovuta al creditore chirografario Banca di Sassari pari ad € 2.226,00;

considerato che il pagamento delle suddette somme potrà avvenire mediante il versamento di n. 70 rate mensili da € 465,00;

rilevato, in particolare - quanto alle modalità ed ai tempi di pagamento – che il citato pagamento sarà effettuato in conformità a quanto rappresentato nella tabella riassuntiva di cui alla pagina 11 della Integrazione alla Relazione particolareggiata depositata dall'organismo di composizione della crisi il 6 aprile 2020, con concessione della moratoria, di cui al comma 4 dell'art. 8 L. 3/2012, per il pagamento del mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto del presente piano;

evidenziato che la soddisfazione del ceto creditorio avverrà mediante destinazione di parte dello stipendio del ricorrente (e di quello del coniuge nel piano depositato da



quest'ultima), tenuto conto delle esigenze di sostentamento del nucleo familiare del ricorrente, tramite il versamento di n. 70 rate pari ad € 465,00 per un totale pari complessivamente ad € 30.137,54 che comunque costituisce la metà della somma complessiva che verrà riconosciuta ai creditori, in quanto la restante metà verrà versata dal coniuge Calogera Spica;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, inoltre, che il patrimonio nella titolarità del debitore (quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile sito in San Cipirello, Contrada Quarto Mulino snc (attualmente oggetto della procedura esecutiva n.43/2011 R. Es.), come illustrato dal Professionista nella propria relazione, non fa venir meno il profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della circostanza che l'unico bene concretamente aggredibile dal creditore ipotecario sarebbe costituito esclusivamente dal menzionato immobile nella titolarità del ricorrente per la quota del 50%, che ha subito un ribasso percentuale - rispetto al valore iniziale di stima (pari ad € 265.000,00) - dell'82,20%;

rilevato, infatti, che l'ultimo tentativo di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente, è andato deserto e che, al prossimo tentativo di vendita, il prezzo base dovrebbe essere pari ad € 35.373,23 e che dunque, nella ottimistica ipotesi in cui vi fosse un'offerta in tal senso, l'importo massimo ricavabile dal creditore precedente ipotecario (BNL Spa) sarebbe pari a tale importo, mentre la somma complessiva che verrà riconosciuta al suddetto creditore nei due piani del consumatore afferenti il Sig. Quiescente ed il coniuge Sig.ra Spica, è pari alla superiore somma di € 48.193,04;

osservato, inoltre, che la cifra complessiva proposta ai creditori dai coniugi Quiescente e Spica è pari ad € 63.500,50;

considerato, inoltre, che nella presente proposta di piano del consumatore è stato calcolato anche il valore di realizzo di altri beni immobili che non sono oggetto di alcuna procedura esecutiva, il cui valore ammonta ad € 12.140,00 somma che viene messa a disposizione di tutto il ceto creditorio;

ritenuto, quindi, che la durata del piano (6 anni) e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori, costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

rilevato che il creditore ipotecario alcuna contestazione ha sollevato circa la convenienza del piano;

considerato che il ricorrente debba trattenere per sé ed il proprio nucleo familiare - dal complessivo importo di € 2.040,00 (reddito dell'intero nucleo familiare incluso quindi



anche il reddito di lavoro dipendente del coniuge del ricorrente Spica Calogera) - la somma di € 1.079,96 mensili (importo che risulta in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane);

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott. Castrenze Guzzetta, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da QUIESCENTE Andrea, nato a Palermo il 17 luglio 1973, C.F. QSCNDR73L17G273D;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Castrenze Guzzetta, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce a Quiescente Andrea la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott. Castrenze Guzzetta.

Palermo, 29 agosto 2020

Il Giudice delegato
Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

